

modificato il pensiero che dettò la disposizione dell'articolo.

Dunque non può accettarlo.

BRUNETTI. Il mio scopo è stato questo: dacchè si ammettono alla cauzione i beni stabili ipotecati, il valore che serve per la cauzione debbe essere dei due terzi pei beni stabili rustici e della metà pei fabbricati, valore non lordo, ma netto.

Io entro quindi perfettamente nelle idee della Commissione, ma forse non ho avuto la fortuna di esprimermi chiaramente.

PIROLI. Faccio un'osservazione sola. Qual è la ragione per cui il valore dei fondi che si sottopone ad ipoteca si calcola ai due terzi, o alla metà soltanto, secondo che si tratti di terre o di case? È per assicurare che la garanzia non venga meno ove per circostanze eventuali il fondo diminuisca del suo valore. Ora, ammettendo l'emendamento Brunetti, potrebbe avvenire che, verificandosi una diminuzione di valore del fondo ipotecato e nella misura sopra indicata, il comune non potesse avere utile collocazione pel suo credito, poichè la diminuzione di valore andrebbe a pregiudizio dei creditori ipotecari, senza alterare il loro grado, e il comune sarebbe sempre posposto ai creditori ipotecari precedenti.

BRUNETTI. Se mi permette, per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Un momento, uno per volta.

BRUNETTI. Non mi si è lasciato finire...

PRESIDENTE. La cosa si chiarirà da sè, se si procede con ordine.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Possenti.

POSSENTI. Io faccio un esempio, e suppongo una casa del valore di 100 mila lire, sulla quale gravi una ipoteca di 20 mila lire. Rimangono 80 mila lire le quali dovrebbero poter assicurare per 40 mila lire la cauzione dell'esattore. Ora si supponga il caso che occorra di vendere la casa per pagare i creditori, non potrà forse accadere che la casa, invece di vendersi 100 mila lire, non si vendesse che lire 50 mila? In questo caso, prelevate le 20 mila lire, non rimarrebbero più che 30 mila lire invece di 40 per la cauzione dell'esattoria.

Dunque bisogna che il doppio valore dell'ente ipotecabile esista tanto per le somme della cauzione, quanto per il credito precedentemente iscritto, lo che è quanto è detto dall'articolo della Commissione.

BRUNETTI. Mi perdoni l'onorevole Possenti, ma il suo esempio mi pare fuori di luogo. Io invece ne addurrò un altro: supponga l'onorevole Possenti che il valore che si richiede sia di 100 mila lire, che lo stabile valga 100 mila lire, e che sia affetto da 20 mila lire d'ipoteche; naturalmente, applicando l'articolo qual è redatto, vedendosi 100 mila lire di valore lordo, nascerà l'equivoco se lo stabile basti o non basti; io invece mi propongo che il valore sia netto, cioè che sopra uno stabile del valore di 100 mila lire, trovan-

dosene 20 mila di debiti ipotecari, questo debba valutarsi per 80 mila, e non già per 100 mila.

Se i miei onorevoli colleghi credono che l'articolo sia chiaro, lo lascino stare tal quale è; quanto a me, lo credo non solo oscuro, ma causa di equivoco.

Io ho proposto solo che il valore che serve di cauzione fosse il valor netto, detraendo dallo stabile i pesi ipotecari.

Voci. Ai voti!

PASQUALIGO. La Commissione accolse la proposta dell'onorevole Brunetti, per la quale si deve accettare una cauzione anche se esista un'ipoteca, allorquando ci sia margine sufficiente ad una benevisa garanzia.

Ora è sembrato che questa proposta, accettata dalla Commissione, non sia affatto in armonia colle parole con cui si chiude l'articolo; in quanto che l'onorevole Brunetti vorrebbe che, venendo accettato il valore dei fabbricati soltanto per la metà, e il valore dei terreni pei due terzi, si avesse ad aggiungere che questo valore dovesse essere netto dei pesi ipotecari. Ma io osservo che, se noi avessimo a detrarre soltanto i pesi ipotecari, potrebbe nascere un qualche dubbio...

PRESIDENTE. L'emendamento dice *pesi e debiti ipotecari*.

PASQUALIGO. Appunto... Allora potrebbe nascere il dubbio se si dovessero dedurre soltanto i pesi e debiti ipotecari. A me sembra che si potrebbe togliere ogni incertezza con questa redazione: « I terreni non si ammettono che per i due terzi, ed i fabbricati per la metà del loro valore netto da pesi, » senz'altro; imperocchè abbiamo pesi i quali si possono dire inerenti ai fabbricati ed ai terreni; ed abbiamo pesi i quali non sono inerenti, ma sono semplicemente afficienti.

Se noi consideriamo un canone enfiteutico, una servitù e simili, questi sono pesi inerenti; all'incontro l'ipoteca non è un peso inerente, ma afficiente. Quando io ho detto *pesi* semplicemente, io ho abbracciato tutti i pesi, e tolgo qualunque equivoco; mentre, limitandoci invece, come l'onorevole Brunetti propone, ai soli pesi e debiti ipotecari, l'equivoco continuerebbe; equivoco, ripeto, che sarebbe tolto con questa semplice dizione che propongo alla Camera: « valore netto da pesi. »

BRUNETTI. Noi siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole Pasqualigo; ma vorrei solamente fargli riflettere che i pesi inerenti vengono sempre detratti nell'estimo dei beni, per qualunque causa si faccia.

Io proporrei, per essere ancora più semplice, che, invece « del valore netto da pesi, » si dicesse « del valore netto, » senz'altro. Così sarà una formola universale.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta l'emendamento come fu modificato dall'onorevole Pasqualigo?

VILLA PERNICE, relatore. O l'emendamento varia realmente l'articolo 34, ed allora non si accetta, oppure è già compreso nell'articolo 34, ed allora non è d'uopo esprimerlo.